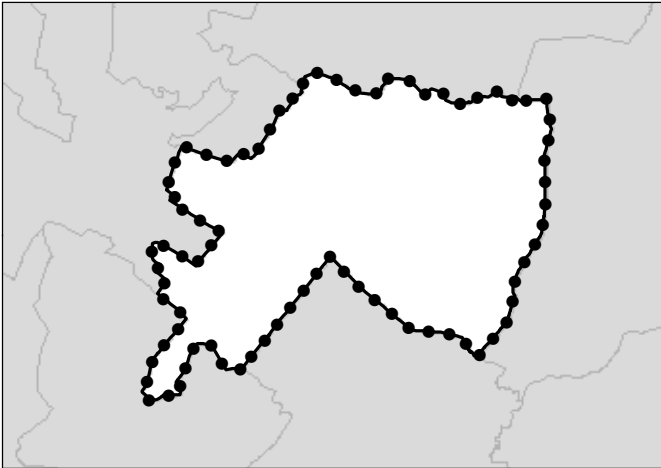




CITTA' DI

NICHELINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Progetto



Regolamento "Indirizzi generali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione"
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 1.2.2024

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Il Responsabile dell'ufficio Commercio

Giampiero Tolardo
Gianfranco Cotugno
Gloria Ghibaudo

Data: Gennaio 2024

TITOLO ELABORATO	NUMERO ELABORATO
INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	

INDICE

INDICE 3

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	5
Art. 1 – Definizioni.....	7
Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi	8
Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione	9
Art. 4 - Tipologia degli esercizi	11
Art. 5 – Superficie di somministrazione	11
Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale.....	12
Art. 7 – Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	14
Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	16
Art. 9 – Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale	17
Art. 10 – Ampliamento della superficie di somministrazione e casi di riduzione	18
Art. 11 – Insediamenti, trasferimenti e ampliamenti nei centri commerciali.....	19
Art. 12 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà.....	20
Art. 13 – Autorizzazioni temporanee	23
Art. 14 – Procedimento per le autorizzazioni.....	24
Art. 15 – Procedimento per le segnalazioni certificate di inizio attività	25
Art. 16 - Ambito di esclusione dell'applicazione dei parametri	26
Art. 17 – Standard a parcheggio.....	28
Art. 18 – Modalità di determinazione fabbisogno a parcheggio.....	31
Art. 19 – Monetizzazione standard a parcheggio.....	33
Art. 20 – Aree di carico e scarico merci.....	35
Art. 21 – Verifiche di impatto sulla viabilità	36
Art. 22 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario.....	36
Art. 23 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario.....	36
Art. 24 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali	37
Art. 25 – Prescrizioni particolari.....	38
Art. 26 – Orari di svolgimento della somministrazione.....	39
Art. 27 – Prezzi	40
Art. 28 – Orari di carico e scarico delle merci	41
Art. 29 – Coesistenza negli stessi locali di attività diverse	41
Art. 30 – Modifiche societarie	42
Art. 31 – Sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni normative	42
Art. 32 – Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell' autorizzazione e regime sanzionatorio, cessazione di attività	44
Art. 33 - Norme finali.....	45
NORME SUL PROCEDIMENTO.....	47
PER LE FATTISPECIE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.....	47

TITOLO I - GENERALITÀ	49
Art. 1 – Definizioni.....	49
Art. 2 – Oggetto.....	49
Art. 3 – Applicazione della legge n. 133/2008.....	49
Art. 4 – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per esercizi di somministrazione	50
Art. 5 – Denunce e comunicazioni.....	51
TITOLO II – PROCEDURA PER LE SCIA.....	52
Art. 6 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’apertura e per il trasferimento di un esercizio di somministrazione.....	52
Art. 7 – Documentazione necessaria per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’apertura e per il trasferimento di un esercizio di somministrazione.....	52
Art. 8 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per modifica della titolarità in esercizio di somministrazione (subingresso per atto tra vivi o mortis causa).	55
Art. 9 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione di superficie in esercizio di somministrazione	56
Art. 10 – Documentazione necessaria per la presentazione della SCIA per variazione di superficie in esercizio di somministrazione	57
Art. 11 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande	59
Art. 12 – Documentazione necessaria per la presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	59
Art. 13 – Istruttoria in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività	60
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	62
Art. 14 – Attivazione dell’esercizio di somministrazione	62
Art. 15 – Accesso al procedimento autorizzatorio	62
Art. 16 – Entrata in vigore	62
Art. 17 – Sanzioni	62
Art. 18 - Norme finali.....	63

PARTE A
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione, per **"Legge"** si intende la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38, "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; per **"Direttiva servizi"** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006; per **"DGR 85/2010"** si intende la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268; per **"Indirizzi generali e criteri regionali"** si intendono gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui all'Allegato A alla DGR 85/2010; per **"Regolamento di Attuazione"** si intendono le presenti norme di attuazione che rendono operativa e pienamente applicabile la programmazione comunale di settore.
2. Ai fini della presente regolamentazione si intende:
 - a) per "somministrazione di alimenti e bevande": la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate cerchie di persone. Comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
 - b) per "servizio assistito": la preparazione di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio "self-service" mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico quali tavoli, sedie, le stoviglie non a perdere;
 - c) per "locali attrezzati": quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature che consentono agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
 - d) per "somministrazione al domicilio del consumatore": l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore s'intende il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
 - e) per "attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago": l'attività di somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - f) per "mensa aziendale": uno o più locali ubicati all'interno dell'impresa, destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
 - g) per "mensa interaziendale": una struttura al servizio di più imprese, destinata a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti delle stesse imprese. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi elemento tipico degli esercizi

di somministrazione rivolti ad un pubblico indifferenziato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti gli elementi tipici dell'attività di somministrazione quali: insegne luminose e non, cartelli riportanti il menù, posti all'esterno della struttura). Il gestore della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese cui il servizio è rivolto;

- h) per "mensa scolastica": uno o più locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di assistenza all'infanzia;
- i) per "associazioni e circoli privati": le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati;
- j) per "superficie di somministrazione": l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso;
- k) per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;
- l) per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1994 n. 534;
- m) per "consumo sul posto": non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e nelle attività artigiane per la vendita di prodotti di propria produzione a condizione che vengano utilizzati esclusivamente i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito e di somministrazione. (articolo 3 comma 1 lettera f) bis e articolo 4 comma 2bis della Legge 248/2006). Gli arredi e le attrezzature dell'azienda utilizzati per l'attività non possono essere costituiti dalle strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione, fra i quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, macchine per il caffè/cappuccino, stoviglie non a perdere, eccetera. E' consentito l'utilizzo di arredi quali panche, trespole, mensole, massimo due o tre tavoli con relative sedie, l'uso di stoviglie a perdere (bicchieri, piatti, posate ...). La superficie destinata al consumo sul posto non può superare il 20% della superficie di vendita. E' consentita l'installazione di dehors esterni per il consumo sul posto nei limiti previsti dall'allegato D art 1 c. 2 del vigente regolamento canone unico

Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38, "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e dell'articolo 1, comma 3, della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.
2. Le finalità e gli obiettivi sono quelle espresse dagli articoli 1 e 2 degli Indirizzi generali e criteri regionali, che qui si sintetizzano:

- a) favorire la modernizzazione della rete;
 - b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nel centro urbano;
 - c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone e aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati;
 - d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio;
 - e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana.
3. L'insediamento delle attività di somministrazione è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. Non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici o distanze minime tra esercizi o su superfici minime;
 - b. Nel rispetto delle norme che disciplinano la salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e dell'ambiente urbano.

Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione

1. Nel rispetto dei contenuti della Direttiva servizi e del D.lgs. n. 59/2010 – cfr. nello specifico gli articoli 4, c. 8, 9, 10 e 16 della Direttiva e 8, 11, 12 e 14 del D.lgs., e dell'articolo 1 del D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, *Incolunità pubblica e sicurezza Urbana: definizione e ambiti di applicazione*, i presenti criteri comunali individuano:
- i limiti d'esercizio legati ai beni culturali, ambientali e paesaggistici da rispettare e valorizzare;
 - il fabbisogno di posti a parcheggio obbligatorio e non derogabile, da computare in relazione alla superfici di somministrazione;
 - la regolamentazione dell'orario di carico e scarico, delle aree di sosta su suolo pubblico;
 - nei casi previsti le regole per la valutazione di impatto sulla viabilità;
 - le verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni;
 - ulteriori limiti d'esercizio per motivi di pubblico interesse, legati alla tutela dell'ordine, della sicurezza urbana e incolumità pubblica, alla tutela dell'ambiente urbano, alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico e alla tutela degli obiettivi di politica sociale e culturale, alla tutela dei consumatori, della sanità pubblica, della sicurezza stradale.
2. Il presente regolamento non si applica:
- a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali;

- b) attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla legge regionale n. 1 del 22.1.2019 e regolamento regionale n. 5R del 25.7.2023 (Disciplina dell'Agriturismo);
 - c) attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, disciplinata dalla dlgs n. 79 del 23.5.2011 e legge regionale n. 3 del 11.3.2015 e regolamento regionale n. 1 del 15.5.2017 e n. 5 del 14.7.2022 qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
 - d) attività di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) qualora svolta dal titolare dell'esercizio) e Legge regionale n. 13 del 3.8.2017 e regolamento regionale n. 4 del 8.6.2018 e n. 5 del 14.7.2022;
 - e) attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica disciplinata dalla Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
 - f) attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) integrato dall'art 68 del dlgs 59/2010, purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non possono vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art 7 c. 5 della l.r. 38/2006).
3. Il presente regolamento si applica nel caso di attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentino almeno uno dei seguenti elementi:
- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli ed attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
 - d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal DPR 151/2011 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 4 - Tipologia degli esercizi

1. Al fine del presente Regolamento di attuazione si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in aree aperte al pubblico, a tal fine attrezzate.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
4. Le autorizzazioni/SCIA per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di cui all'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 38/2006.
5. Le attività accessorie di cui al precedente punta 1 sono ammesse a condizione che:
 - a) l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
 - b) l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
 - d) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
 - e) venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
6. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
7. L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione
8. ai fini acustici, per l'espletamento delle attività accessorie con installazione anche temporanee di sorgenti sonore, occorre presentare istanza al Comune in deroga ai limiti di zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 6 - comma 1, lettera h - L. 26/10/1995 n. 447, dell'art. 9 L.R. 20/10/2000 n. 52, della D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049 e del piano di zonizzazione acustica comunale e del regolamento di polizia urbana. L'istanza dovrà essere corredata anche da documentazione attestante il rispetto dei regolamenti di condominio laddove necessario.

Art. 5 – Superficie di somministrazione

1. La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, cas-

se, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors).

2. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ingresso e sala d'attesa annessa laddove siano delimitati da pareti di altezza almeno mt 2.20.
3. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.
4. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sguinci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione) occupata da banchi, casse, scaffalature arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a costruire
5. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e appositamente destinate al servizio al consumatore.
6. La superficie di somministrazione corrispondente con la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, non viene computata ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, di cui al successivo articolo 13, quando la sua realizzazione non è soggetta a permesso a costruire.
7. La superficie del dehor costituisce sempre superficie di somministrazione, come definita al comma 1 di questo articolo, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, cioè in modo permanente (a partire da 180 gg annuali) o temporaneo e indipendentemente che sia collocata su area pubblica ovvero privata.

Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., come sostituita dalla legge regionale sul commercio, e dell'articolo 24, primo comma, sub a) della DCR n. 563-13414/1999 smi, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto tali esercizi potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel ri-

spetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree e di quanto stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali la definizione delle zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, perseguendo l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore, utilizza prioritariamente i criteri di identificazione stabiliti dalla DCR 563-13414/1999 e s.m.i. per il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni.
3. Il Comune ha identificato sul proprio territorio una serie di zone, applicando i parametri definiti dalla DCR 563-13414/1999 e smi, riconfermati con l'adeguamento comunale alla nuova DCR 191-43016 del 20 novembre 2012, che si riconosce possedano le caratteristiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge e dagli Indirizzi generali e criteri regionali.
4. Viste le caratteristiche del territorio comunale, che risultano diversificate in relazione alla differenti funzioni che si sono venute a definire nel corso del tempo e che sono state individuate dalla programmazione urbanistica, ai fini della determinazione dei presenti criteri, non si ritiene sia opportuno identificare altre parti del territorio a cui assegnare una specifica vocazione per il servizio di somministrazione a integrazione di quelle che attualmente esistono.
5. Il Comune non evidenzia inoltre la presenza di frazioni e parti omogenee del territorio urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, che risultino caratterizzati da condizioni di marginalità dei servizi, in quanto privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di 500 metri.
6. Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. **Addensamento storico rilevante A.1;**
 - b. **Addensamento urbano forte A.3.1;**
 - c. **Addensamento urbano forte A.3.2;**
 - d. **Addensamento urbano forte A.3.3;**
 - e. **Addensamento urbano minore A.4.1;**
 - f. **Addensamento urbano minore A.4.2;**
 - g. **Localizzazione urbana non addensata L.1.1;**
 - h. **Localizzazione urbana non addensata L.1.2;**
 - i. **Localizzazione urbana non addensata L.1.3;**
 - j. **Localizzazione urbano periferica non addensata L.2.1;**
 - k. **Localizzazione urbano periferica non addensata L.2.2.**
7. Il comune di Nichelino, vista la Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 9-4066, emanata ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che ha confermato l'istituzione del Parco naturale di Stupinigi, riconosce **il Parco di Stupinigi come zona soggetta a tutela per la presenza di beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale, e**

come meglio individuate nella cartografia allegata al presente Regolamento di attuazione

Art. 7 – Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione non sono sottoposti ad alcun vincolo numerico o quantitativo, determinato in base a parametri di tipo numerico o in relazione ai consumi della popolazione, né a un controllo economico consistente nel subordinare l'apertura degli esercizi alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione.
2. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, solo nei casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale.
3. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto di quanto indicato nei commi seguenti. L'apertura degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del presente Regolamento di attuazione.
4. Al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, nonché la tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico e della vivibilità urbana, si considera fondamentale il conseguimento dell'obiettivo di orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone e nelle aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati.
5. L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi art 71 del dlgs 59/2010e al rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento di Attuazione.
6. Il recesso dell'incarico di soggetto in possesso dei requisiti professionali o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Servizio Comunale. La comunicazione di recesso deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'esercizio. Il titolare dell'attività deve nominare un nuovo delegato entro 10 gg. L'ufficio suap che riceve la comunicazione di recesso procede a richiedere la nomina del nuovo delegato al titolare assegnando l'0gg pena la sospensione dell'attività di somministrazione. Decorso 10 gg, l'attività di somministrazione è sospesa fino alla nomina del nuovo delegato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i.. La sostituzione del delegato da parte dell'esercente deve essere comunicata al competente Servizio suap. Detta comuni-

cazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico del nominato, dai requisiti professionali posseduti e dalla dichiarazione di possesso dei requisiti morali

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
8. Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti di somministrazione/vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. Occorre allegare alla Scia di avvio attività o istanza di autorizzazione la documentazione comprovante la sussistenza di un accordo scritto tra le parti ove il preposto nominato accetta l'incarico e dichiara di possedere i requisiti di cui all'art 71 del dlgs 59/2010 e quelli previsti dalle norme sanitarie laddove richiesti. La persona designata quale preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale. (circolare 3656/c del 19.2.2012). Il preposto è responsabile di eventuali violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabile sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell'esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza (risoluzione ministero sviluppo economico n. 3075 del 12.1.2016)
9. Il titolare dell'attività di somministrazione è soggetto all'obbligo della conduzione personale dell'esercizio, fatto salvo la possibilità di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli art 8 e 93 del T.U.L.P.S.. Il Titolare ed il rappresentante nominato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all'art 71 del dlgs 59/2010 e art 11, 92, 131 del Tulp. Laddove sia nominato un preposto, non sono soggetti al possesso del requisito professionale art 71 c. 6 del dlgs 59/2010 ed smi. Il titolare dell'attività o il rappresentante laddove nominato, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede salvo assenze temporanee per comuni esigenze (ferie, malattia, piccole necessità personali o familiari). Nella scia di avvio attività o nell'istanza di autorizzazione dovrà essere individuato il rappresentante ai sensi art 8 e 93 tulp per ciascun esercizio commerciale (risoluzione ministero sviluppo economico n. 3075 del 12.1.2016)
10. la variazione del rappresentante, dei soci amministratori e di altre vicende giuridiche relative alla società, sono soggette a comunicazione da presentare in via telematica al suap del comune. La variazione dovrà essere corredata da aggiornamento della notifica sanitaria laddove previsto
11. Si ritiene valido il requisito professionale posseduto dal preposto che dimostri di aver esercitato l'attività in qualità di dipendente qualificato ai sensi comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010. In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato. I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecni-

che e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati. A titolo esemplificativo, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa" e il "c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi", si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti. L'esperienza professionale deve essere stata svolta presso imprese operanti nel capo del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Sempre a titolo esemplificativo, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE, si evidenzia che lo stesso si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE. Non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, il possesso della qualificazione professionale può essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.

Laddove l'esercizio come dipendente qualificato sia stato comunque svolto, pur con un inquadramento inferiore al 4° livello professionale, occorre allegare alla nomina un dichiarazione del datore di lavoro dove risultano le mansioni qualificanti svolte con riferimento alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.

Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.
2. In caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti o localizzazioni non omogenei, il fabbisogno dei parcheggi e l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie di somministrazione. Dalla superficie di somministrazione è scomputato il fabbisogno dei parcheggi già corrisposto ai sensi della dgr 85/2010 per la superficie di somministrazione della sede precedente.
3. Nel caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti o localizzazioni omogenei il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

4. Per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "Allegato A" e s.m.i. o per quelle per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi in quanto la superficie di somministrazione risulta superiore ai limiti di esenzione, è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.
5. Nel caso di trasferimento di sede di un esercizio il cui fabbisogno dei parcheggi sia stato soddisfatto mediante il reperimento degli stessi su aree private, tale requisito deve sussistere anche alla nuova sede, diversamente il fabbisogno deve essere monetizzato ove possibile.
6. La superficie di somministrazione della precedente sede dell'esercizio è quella che risulta agli atti d'ufficio. Le superfici di somministrazione da comparare ai fini della determinazione del fabbisogno a parcheggio, devono essere calcolate secondo le disposizioni della DGR 85/2010 e del vigente regolamento
7. Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i., comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.
8. La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i..
9. Nei casi di trasferimento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per trasferimento. In tali casi alla segnalazione devono essere allegate:
 - a. dichiarazione attestante il consenso al trasferimento da parte del proprietario/a dell'azienda
 - b. dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda.
10. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione

Art. 9 – Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico a carattere stagionale sono soggetti a SCIA, da presentare, in modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per territorio, così come

previsto dall'articolo 11 della Legge Regionale; l'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione aperti al pubblico a carattere stagionale sono soggetti a SCIA presentate al comune competente per territorio, tramite il SUAP.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. Per periodo di tempo frazionato si intende un periodo di tempo comunque non inferiore a giorni trenta continuativi
4. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
5. Per l'insediamento delle attività di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni relative al possesso dei requisiti igienico sanitari, al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art 71 del dlgs 59/2010. E' soggetta ai criteri previsti per l'insediamento delle attività di somministrazione previsti dalla dgr 85/2010 e dal presente regolamento ivi compreso il fabbisogno a parcheggio
6. In caso di attività di somministrazione collegata ad una manifestazione o evento si applicano le disposizioni previste per le attività temporanee
7. il passaggio da attività stagionale ad attività permanente con durata ultrannuale è soggetta a comunicazione da presentare al suap

Art. 10 – Ampliamento della superficie di somministrazione e casi di riduzione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione, così come definita all'articolo 5 del presente Regolamento di attuazione, è soggetta, prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., da presentare, in modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui di cui all'art 71 dlgs 59/2010 ed s.m.i. e di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli Indirizzi generali e criteri regionali di cui alla dgr 85/2010.
3. Alla SCIA l'interessato allega la documentazione prevista con riferimento alla parte ampliata alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie ampliata di somministrazione sia superiore a metri quadrati 80 la superficie di somministrazione è arrotondata per eccesso o per difetto in caso di decimali rispettivamente superiori o inferiori a 0.5.
4. Deve essere presentata la scia di ampliamento di superficie anche in caso di installazione di dehor esterni su area privata o su area pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'allegato D art 1 c. 23 del vigente regolamento comunale del canone unico. Nei casi previsti dall'allegato D art 1 c. 23 del regolamento canone unico, la comunicazione

deve essere accompagnata dall'aggiornamento notifica sanitaria e dal parere preventivo rilasciato dall'ufficio viabilità della polizia municipale

5. La riduzione della superficie di somministrazione o altre modifiche che non comportano aumento di superficie possono essere effettuate previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città
7. Non è considerato ampliamento di superficie di somministrazione l'installazione di un dehor inferiore a mq 10 e pertanto è escluso dall'applicazione delle norme sull'ampliamento di superficie previste dalla DGR 85/2010 e del presente regolamento. E' soggetto a solo rilascio di provvedimento occupazione suolo ai sensi del regolamento canone unico ed aggiornamento notifica sanitaria.
8. Non rientra nella fattispecie di cui al c. 7, l'installazione del dehor in fase di apertura della nuova attività di somministrazione, in quanto è ricompreso nel calcolo complessivo dell'attività di somministrazione interna ed esterna. L'installazione è soggetta a rilascio nulla osta di occupazione suolo corredato da parere dell'ufficio di viabilità da allegare alla scia di avvio attività.

Art. 11 – Insediamenti, trasferimenti e ampliamenti nei centri commerciali

1. Ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. nei centri commerciali al cui interno si preveda l'insediamento, l'attivazione per trasferimento, l'ampliamento della superficie di somministrazione di attività già esistenti di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 metri quadrati.

Art. 12 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante possieda gli appositi requisiti morali e professionali, dal momento in cui viene presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi., da presentare, in modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La scia di subingresso deve essere presentata entro 60gg dalla data di stipula dell'atto notarile. In caso di mancata presentazione della scia di subingresso in capo al nuovo titolare si ha la decadenza del titolo autorizzativo come previsto dal successivo comma 3. E' comunque fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006 e dalle norme sanitarie in caso di esercizio privo del titolo autorizzativo. Nella scia di subingresso dovrà essere nominato anche il rappresentante dell'attività ai sensi art 8 e 93 del Tulp.
3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1, il subentrante non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici dalla stipula dell'atto notarile, come previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006, decade automaticamente dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di emissione del divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare. Il Comune procederà a dare comunicazione dell'intervenuta decadenza all'avente causa ed agli enti di competenza (asl, camera di commercio, concessionari della riscossione tari e canone unico...)
4. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative. In caso di subingresso con modifica della tipologia sanitaria di cui al regolamento regionale 2/r del 6.3.2008, dovrà essere allegato contemporaneamente anche la variazione della notifica ai fini igienico sanitari e una planimetria con il nuovo layout dell'attività. Analogamente in caso di subingresso con sospensione temporanea dell'attività, ai sensi dell'art 16 della l.r. 38/2006, da parte del nuovo titolare, la notifica di subingresso sarà accompagnata dalla notifica sanitaria di sospensione. La riattivazione dell'attività dovrà essere comunicata al suap del comune
5. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ovvero nominare un preposto all'attività di somministrazione in possesso dei predetti requisiti, ed attivare l'esercizio entro un anno dalla data della stipula dell'atto notarile pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione. L'avente causa comunicherà la sospensione dell'attività contestualmente alla presentazione della scia di subingresso
6. La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazio-

ne né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio

7. E' soggetto a subingresso il caso di scioglimento della società titolare per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine dei sei mesi. La scia di subingresso è presentata, entro il termine dei 6 mesi, dall'unico socio rimasto, compravata dall'atto notarile di scioglimento della società e prosecuzione in capo al socio rimasto in forma di altra impresa ovvero da domanda di iscrizione dello scioglimento della società alla camera di commercio competente ed iscrizione al registro imprese della nuova impresa in capo al socio rimasto
8. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la segnalazione di cui al comma 1 dimostrando l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il possesso dei requisiti. La scia di subingresso è effettuata a nome dell'erede ovvero degli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi oppure che abbiano costituito una società
9. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Decorso tale termine di 18 mesi si ha la decadenza automatica dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di emissione del divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione. Il Comune procederà a dare comunicazione dell'intervenuta decadenza all'avente causa ed agli enti di competenza (asl, camera di commercio, concessionari della riscossione tari e canone unico...)
10. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.
11. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
12. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede ovvero da parte del titolare dell'autorizzazione in caso di affitto d'azienda

13. a seguito di risoluzione del contratto di affitto d'azienda o acquisto d'azienda con riserva di proprietà, il titolare dell'autorizzazione originaria, è tenuto a presentare la scia di subingresso per reintestazione entro i termini di cui al comma 2. Nella scia deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, deve nominare il rappresentante ai sensi art 8 e 93 del Tulp e l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali ai sensi art 71 dlgs 59/2010
14. Laddove sia in corso un piano rateale relativo alla monetizzazione del fabbisogno a parcheggio, il titolare subentrante dovrà essere regolare ai fini del versamento. Si applica quanto previsto dall'art 19 del presente regolamento
15. Laddove il fabbisogno a parcheggio sia stato oggetto di reperimento, il titolare subentrante dovrà allegare documentazione attestante il possesso dell'area privata individuata e sottoscrivere nuovo atto d'impegno regolarmente registrato all'agenzia delle entrate. Si applica quanto previsto dall'art 18 del presente regolamento
16. In caso in cui a seguito del subingresso, il titolare non intenda avviare immediatamente l'attività, potrà comunicare contestualmente la sospensione dell'attività fino a mesi 12 pena la decadenza/revoca dall'esercizio attività. Al momento dell'attivazione dell'esercizio dovrà dichiarare il possesso dei requisiti professionali, la nomina del rappresentante ai sensi art 8 e 93 del Tulp e l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali ai sensi art 71 dlgs 59/2010. La sospensione può essere oggetto di proroga motivata che dovrà essere autorizzata dal dirigente del settore previa opportuna valutazione.
17. il trasferimento dell'attività in affitto d'azienda o cessione d'azienda deve avvenire con stipula di atto notarile ai sensi dell'art 2556 del codice civile. Non sono ammessi i contratti diversi da quelli stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Gli atti possono essere stipulati solo tra ditte iscritte al registro imprese anche come inattive e comunque in possesso di partita iva attiva
18. in caso di affitto d'azienda e di cessione d'azienda con riserva di proprietà (detta anche con patto di riservato dominio) ai sensi art 1523 cc , il soggetto titolare e l'affittuario/cessionario sono coobbligati per i debiti tributari esistenti e maturati e sono tenuti a garantire la regolarità ai fini tributi locali dovuti al Comune durante l'esercizio dell'attività. Si applica la procedura prevista dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022. Tale coobbligazione si applica anche nel caso di somministrazioni presenti nei centri commerciali
19. Restano ferme l'applicazione delle procedure di cui al regolamento contrasto evasione tributi locali approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022 negli altri casi ivi previsti. I piani di dilazione sono autorizzati per il periodo di durata del contratto di affitto d'azienda o di patto di riserva di proprietà stipulato
20. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato o di risoluzione del contratto di vendita/affitto d'azienda ovvero al termine del rapporto contrattuale di gestione/affitto d'azienda, qualora il proprietario originario intenda contestualmente vendere o affittare l'azienda, l'impresa acquirente/affittuaria può, senza ulteriori adempimenti, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, purché:
 - attesti il possesso dei requisiti morali e professionali

- non sia decorso il termine di mesi 12 e relative proroghe di sospensione attività di cui all'art 16 l.r. 38/2006
- nomini l'eventuale rappresentante dell'attività ai sensi art 8 e 93 tulp

Laddove l'atto di risoluzione o scadenza del contratto di affitto d'azienda o di vendita con riserva di proprietà è contestuale al nuovo atto di cessione o affitto d'azienda, non deve essere presentata la scia di subingresso per reintestazione

21. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni amministrative seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adita
22. L'affidamento di reparto non è configurabile nei casi in cui l'attività principale non sia funzionalmente collegata al reparto oggetto dell'affidamento
23. L'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento di reparto è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali, l'atto di affidamento del reparto e la planimetria con il nuovo layout interno, l'adempimento delle norme igienico sanitarie
24. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai subingressi per affitti d'azienda stipulati per tutte le attività presenti nel territorio e nei centri commerciali

Art. 13 – Autorizzazioni temporanee

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente del comune, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non soggiace alle disposizioni di cui alla dgr 85/2010.
2. Il segnalante, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147.
3. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel perimetro urbano della città
4. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo e ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di sagre, fiere, ma-

nifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, si osservano le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.

6. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione è sottoposto al divieto previsto per le bevande alcoliche dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 38/2006.
7. In riferimento al periodo estivo, con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti i procedimenti cui devono attenersi gli operatori nella fase di presentazione delle pratiche ed inoltre le prescrizioni cui devono attenersi gli stessi durante la conduzione delle attività temporanee autorizzate.
8. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è comunque subordinata alla presentazione della Notifica sanitaria ai sensi della D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011, così come modificata e integrata dalla D.D. n. 218 del 28/03/2012.

Art. 14 – Procedimento per le autorizzazioni

1. Nei casi in cui l'esercizio dell'attività sia subordinato al rilascio di autorizzazione il procedimento è attivato con la presentazione della domanda da parte dell'interessato tramite il portale telematico del SUAP del comune.
2. E' soggetto ad autorizzazione l'avvio di attività o trasferimento o ampliamento dell'attività di somministrazione limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, ove l'amministrazione comunale ha adottato provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ai sensi dell'art 64 c. 3 del dlgs 59/2010. E' soggetto ad autorizzazione l'apertura di esercizi l'apertura di esercizi di somministrazione nelle zone soggette a tutela di cui all'art 6 c. 7 del presente regolamento.
3. Con apposita delibera di consiglio comunale l'amministrazione può adottare una programmazione che prevede, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura/trasferimento di nuove strutture e/o ampliamento, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Le autorizzazioni devono essere presentate utilizzando il portale telematico suap del comune, firmate dalla persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla di-

chiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previsti dalla vigente normativa.

5. I termini per la conclusione del procedimento di giorni 60 decorrono dalla data in cui risulta presentata tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento.
6. Qualora si renda necessario acquisire altri elementi di valutazione ovvero integrazione documentale, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie fissando un termine non inferiore a giorni 30 decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è respinta. La richiesta di integrazione interrompe i termini di procedimento che riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa.
7. Le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 giorni fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi.
8. L'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è subordinata all'adempimento delle incombenze indicate nella lettera di invito al ritiro.
9. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto ed al Questore

Art. 15 – Procedimento per le segnalazioni certificate di inizio attività

1. Nei casi in cui il procedimento è disciplinato dall'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite il portale telematico del SUAP di Nichelino e conseguente rilascio della ricevuta di presentazione abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il rispetto dei termini procedurali previsti da altre disposizioni che disciplinano la materia.
2. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di rilascio della ricevuta di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al competente ufficio del Comune. Le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere presentate tramite il portale telematico del SUAP del comune. Devono essere firmate dalla persona fisica legittimata od avente titolo a presentare la segnalazione e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previsti dalla vigente normativa.
3. A seguito della presentazione della segnalazione è consegnata ricevuta di presentazione solo nel caso in cui venga riscontrata la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti dalla modulistica in uso, delle autocertificazioni e dell'eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.
4. Qualora si renda necessario acquisire altri elementi di valutazione, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie fissando un termine non inferiore a 30 giorni decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Le pratiche inviate in modo telematico sono assoggettate alle procedure del D.P.R. 160/2010 articolo 5.
6. Nel caso in cui venga accertata la non conformità dell'attività alle vigenti disposizioni normative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., è disposto il divieto di prosecuzione, fatta salva la responsabilità penale prevista dal D.P.R. 445/2000, articolo 76, e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale per le dichiarazioni non veritiere.

Art. 16 - Ambito di esclusione dell'applicazione dei parametri

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 38/2006, non si applicano i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando questa ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - c. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
 - d. al domicilio del consumatore;
 - e. nelle mense aziendali e interaziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
 - f. nei circoli ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;
 - g. in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati e altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
 - h. all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

- i. negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente; sono compresi anche i punti ristoro nei centri d'incontro comunali;
 - j. negli altri casi disposti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lettera k) della Legge Regionale 38/2006.
2. Le attività non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzati.
3. Ai sensi dell'art 2 comma 3 della legge regionale n. 38/2006, rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali e sono, pertanto, escluse dall'applicazione dei presenti criteri, le attività di seguito specificate:
- a. le attività di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale n. 1 del 22.1.2019 e regolamento regionale n. 5R del 25.7.2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 della Legge Regionale n. 38/2006;
 - b. le attività di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - c. le attività di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla Legge regionale n. 13 del 3.8.2017 e regolamento regionale n. 4 del 8.6.2018 e n. 5 del 14.7.2022 e s.m.i.;
 - d. le attività di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale n. 38/2006, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
 - e. le attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) integrato dall'art 68 del dlgs 59/2010.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 235/2001, le associazioni e i circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali presentano al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; pertanto, le associazioni e i circoli di cui sopra sono esclusi dall'applicazione dei presenti criteri.

L'insediamento dell'attività di somministrazione deve rispettare la destinazione d'uso edilizia ed urbanistica fatto salvo quanto previsto dall'art 71 del dlgs 117/2017 per gli enti iscritti al registro degli enti del terzo settore - RUNTS.

5. ai sensi dell'art 3 del Dpr 235/2001, le associazioni e i circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, presentano la segnalazione certificata di inizio attività tramite il portale suap. L'insediamento dell'attività di somministrazione deve rispettare:
 - a. la destinazione d'uso edilizia ed urbanistica fatto salvo quanto previsto dall'art 71 del dlgs 117/2017 per gli enti iscritti al registro degli enti del terzo settore - RUNTS
 - b. deve rispettare i criteri previsti dal presente regolamento
 - c. è soggetta ai criteri di cui alla dgr 85/2010
6. nel caso di affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione avviata ai sensi dei commi 5 e 6, occorre presentare comunicazione al suap allegando il contratto di affidamento. Il Gestore dovrà essere impresa iscritta a registro imprese, in possesso dei requisiti professionali e morali
7. il presente regolamento non si applica alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore ai fini promozionali

Art. 17 – Standard a parcheggio

1. Ai sensi della D.G.R. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., gli insediamenti devono rispettare il requisito aggiuntivo del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione. La quantificazione del fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale - Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private
2. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sginci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione) occupata da banchi, casse, scaffalature arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso.
3. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi sono escluse dal calcolo della superficie di somministrazione:
 - a. l'area dei corridoi/disimpegni fisicamente delimitati a favore dei servizi igienici per un'ampiezza non superiore a metri 1,20;

- b. le aree ludico/ricreative riservate ai bambini, opportunamente delimitate e segnalate, non utilizzabili come transito tra locali destinati alla somministrazione che non superino i 3/4 del superficie complessiva esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, in quanto si applicano le disposizioni relative all'attività prevalente di intrattenimento e svago;
 - c. l'eventuale porzione del banco o del retrobanco, opportunamente attrezzata come area da riservare alla preparazione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, in cui non siano presenti dotazioni tipiche della somministrazione (macchina del caffè, spillatrice, eccetera) e il cui accesso sia impedito agli avventori, anche mediante l'ausilio di elementi separatori.
- 4. Le suddette aree non possono essere utilizzate per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione e devono essere comprovate allegando all'istanza idonea documentazione fotografica. Qualora l'esercizio sia disposto su più livelli collegati da scala interna, il computo della superficie esclude la proiezione in pianta della scala per ogni livello.
- 5. Qualora contestualmente alla presentazione della SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione vengano installati apparecchi da gioco - nei limiti e prescrizioni previsti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno dei parcheggi.
- 6. La superficie dell'esercizio di somministrazione che, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, era da indicare nel modello "SIREDI PE", non coincide con la definizione di superficie di somministrazione introdotta per la prima volta dalla D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010. Da tale data è alla definizione del c. 1 dell'art. 4 che occorre fare riferimento: quindi, in caso di richiesta di ampliamento di un esercizio di somministrazione autorizzato prima dell'08/02/2010, sarà necessario procedere ad una misurazione della superficie di somministrazione esistente, verificando quale sia l'effettiva superficie di somministrazione dell'ampliamento, facendo riferimento alla nuova definizione di superficie di somministrazione introdotta dalla D.G.R. regionale.
- 7. L'attivazione e l'ampliamento di superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto obbligatorio e non derogabile del fabbisogno di posti auto e dello standard di superficie a parcheggio, così come definito dai seguenti commi.
- 8. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, non è da computare la superficie di somministrazione che occupa la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata e attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire. In caso di variazione di superficie di somministrazione è soltanto la parte di superficie ampliata quella da computare al fine del calcolo dei posti parcheggio.
- 9. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modifica-

zioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

10. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.1 – A3 L1*	$S < 25$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$25 < S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

A1 – Addensamento storico rilevante

L.1 – Localizzazioni urbano non addensate

* Tale formula è da applicare anche per le L.1 che potranno essere individuate con procedura di autoriconoscimento da parte dei proponenti.

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.4 TR	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

A.4 – Addensamento urbano minore

TR – Tessuto residenziale esterno agli addensamenti e localizzazioni

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
RTC	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

RTC – Resto del territorio comunale

11. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
- 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
 - 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiani.
12. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'articolo 25, comma 4 della DCR n. 563-13414/99 e smi.
13. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento di Attuazione, in tutte le zone commerciali riconosciute, a esclusione degli ambiti che siano interessa-

te da Programmi Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture private già presenti e operanti. La disponibilità di parcheggio è comunque soddisfatta nel momento in cui l'operatore dimostri di poter disporre per tale uso di aree, accessibili e utilizzabili per la sosta dei veicoli, quando queste sono poste all'interno di un cerchio che abbia un raggio massimo di 200 metri, il cui centro sia posto sul locale dell'esercizio per il quale è stata presentata la segnalazione o domanda.

14. Le modalità di determinazione del fabbisogno a parcheggi sono stabilite con delibera di Giunta comunale.

Art. 18 – Modalità di determinazione fabbisogno a parcheggio

1. I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l'applicazione delle tabelle indicate dalla DGR 43-13437 del 1.3.2010 (mod. tabella allegata alla DGR 85/2010), possono essere utilmente reperiti nelle aree:
 - a. soggette alle norme dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977 s.m.i. "(aree a park);
 - b. soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli)
 - c. in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico "(aree a park)
2. Se quanto richiesto dalla D.G.R. n. 43-13437 del 1.3.2010 determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico. In proposito si precisa che l'accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori. Si escludono, pertanto, i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.
3. La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile al rilascio dell'autorizzazione, deve essere reperita obbligatoriamente nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa secondo quanto previsto dall'art 17 c. 13.
4. Nel caso in cui il fabbisogno venga soddisfatto mediante il reperimento o la realizzazione dei parcheggi su area privata, gli stessi devono essere conformi alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione. Sono esclusi i posti auto reperiti in aree ad accesso condominiale o comunque limitato ai soggetti aventi titolo e i box/rimesse chiuse
5. I posti auto devono essere reperiti o realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione e devono essere appositamente segnalati con un cartello segnaletico riportante la dicitura "parcheggio pubblico dalle ore alle ore....." Tali condizioni devono essere comprovate mediante apposito atto d'impegno/convenzione.

6. La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 200 metri pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).
7. L'esercente deve adeguatamente pubblicizzare la possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi. Laddove i parcheggi siano individuati in aree o rimesse o box di terzi occorre comprovare il possesso con apposito contratto di locazione ove è specificato la destinazione ad uso parcheggio pubblico.
8. Tutti i parcheggi così reperiti devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento ed è richiesta la sottoscrizione presso il Notaio di un atto d'impegno/convenzione alla destinazione d'uso pubblico di tali parcheggi.
9. Nel caso di cambio di destinazione d'uso del locale a commerciale per insediamento nuova attività di somministrazione ovvero di insediamento in locale già a destinazione d'uso commerciale, la quota di fabbisogno a parcheggio è prioritariamente individuata nelle aree effettivamente reperite:
 - a. soggette alle norme dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977 s.m.i.;
 - b. soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) che ha modificato la L. 1150 del 17.8.1942 art 41 sixies
10. La quota ulteriore dovuta è reperita in aree private ovvero monetizzata laddove possibile. Laddove il fabbisogno a parcheggio determinato secondo le disposizioni regionali è inferiore o uguale a n. 3 park, è obbligatoria la monetizzazione. Fuori dagli Addensamenti e Localizzazioni, laddove siano state reperite integralmente le aree di cui ai punti a.) b.) c.) del comma 1, la Giunta comunale può ammettere la monetizzazione per la quota differenziale dovuta per l'insediamento dell'attività di somministrazione fino ad un max di 5 park. Fino a 250 mq di superficie di somministrazione è comunque ammessa la monetizzazione su tutto il territorio comunale.
11. Nel caso di aperture e chiusure successive nel medesimo locale di attività di somministrazione, la quota di fabbisogno a parcheggio già versata a titolo di monetizzazione ai sensi della dgr 85/2010, sia totalmente sia parzialmente, è sottratta dalla quota di fabbisogno a parcheggio dovuta in sede di nuova apertura.
12. Se il dehor non è soggetto a permesso di costruire la sua superficie non rileva ai fini del fabbisogno dei parcheggi secondo le seguenti modalità:
 - a. la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehor dopo 1'08/2/2010 rappresenta sempre ampliamento della superficie di somministrazione;
 - b. per gli esercizi già esistenti, che, prima dell'08/02/2010, abbiano già usufruito di un dehor, anche per una sola volta, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, quest'ultimo costituisce superficie già autorizzata, in quanto l'esercizio risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata. Viceversa, per un esercizio di somministrazione già esistente che non abbia mai usufruito di un dehor, sarà necessaria la presentazione della SCIA per l'ampliamento della superficie ai sensi della DGR 85/2010 e del presente regolamento
 - c. laddove si tratti reinstallazione dehor stagionali già autorizzati con la presentazione della Scia di ampliamento di superficie, non è richiesta la presentazione annua-

le della stessa Scia. E' sufficiente presentare una comunicazione annuale all'ufficio suap di aver installato il dehor secondo i criteri già autorizzati

- d. le terrazze, i balconi, coperti o scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell'immobile rientrano nel computo della superficie di somministrazione, in quanto esse sono parte integrante del locale in cui si svolge l'attività di somministrazione. Pertanto, esse sono soggette a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. e del presente regolamento.

Art. 19 – Monetizzazione standard a parcheggio

1. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli Addensamenti e Localizzazioni il fabbisogno dei posti a parcheggio è monetizzabile, totalmente o in parte, nel caso in cui non sia possibile rispettare lo standard a parcheggio.
2. Ai fini della quantificazione dell'importo da monetizzare si considerano i posti auto che non è possibile reperire, arrotondati per difetto, determinati dal valore maggiore tra quelli derivati dal calcolo degli standard di cui alla L. R. n. 56/77 e s.m.i., individuati in base alla superficie lorda di pavimento, alla Legge n. 122/89, stabiliti in base al volume afferente l'attività di somministrazione, agli standard previsti dal PRGC e agli "Indirizzi generali e criteri regionali" di cui alla D.G.R. 85/2010, calcolati in base alla superficie di somministrazione applicando le formule e le disposizioni riportate nell'articolo 17 del presente Regolamento di Attuazione arrotondati per difetto o eccesso rispettivamente nel caso di decimali inferiori o superiori a 0.5.
3. Gli importi così incassati contribuiscono alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.
4. Tali importi dovranno essere corrisposti all'atto di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e di ampliamento della superficie, nei casi previsti dagli indirizzi regionali. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzato in un periodo massimo di 5 anni. Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 5.000,00 deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o assicurativa. Il Dirigente del settore può stabilire l'esclusione dalla presentazione della polizza laddove si tratti di soggetto che attivi la prima attività nel territorio e/o non presenta irregolarità ai fini tributi locali nei confronti del comune di Nichelino
5. nel caso di subingresso per affitto d'azienda, la quota di fabbisogno a parcheggio rateizzata residua è dovuta dal titolare affittante. L'affittuario è obbligato in solido.
6. Gli importi per la monetizzazione dei parcheggi riferiti agli ampliamenti della superficie di somministrazione che avvengono è parametrato alla sola superficie ampliata.
7. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio tra zone non similari, con o senza variazione della superficie di somministrazione, l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie oggetto del trasferimento.

8. Nel caso di reintestazione dell'autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere dato seguito qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per la monetizzazione dei parcheggi.
9. Nel caso in cui sia stata ammessa la rateizzazione degli importi, il subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività, ovvero la reintestazione del titolo valido all'esercizio dell'attività, non è accordato nel caso in cui ci siano delle morosità nei pagamenti.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/1990, il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di divieto di prosecuzione dell'attività.
11. In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono determinati con delibera di Giunta comunale.
12. Laddove non sia assolutamente possibile reperire in area privata le aree da destinare al fabbisogno a parcheggio, La Giunta comunale può ammettere la monetizzazione.
13. La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i.
14. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni. Salvo diversa indicazione del richiedente, qualora il piano di pagamento definito sulla base dei periodi di ammortamento previsti dal presente regolamento determini una rata inferiore ad Euro 100,00, si procederà alla rimodulazione della durata del piano fino a raggiungere l'importo della rata non inferiore ad Euro 100,00. Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione/segnalante sia risultato inadempiente ad un piano di monetizzazione dei parcheggi per altro esercizio, la richiesta di monetizzazione non è accolta se non previo pagamento dell'importo dovuto per il piano per cui è risultato inadempiente.
15. Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale riportante la sede dell'esercizio pubblico.
16. In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione dell'istanza/Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
17. In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza inferiore a quella mensile e superiore a quella annuale.
18. Su richiesta motivata del titolare può essere accordata una nuova rateizzazione per il debito residuo.
19. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. la sospensione può avere una durata massima di mesi 3 decorsi i quali si procede ad emissione del provvedimento di revoca o divieto di prosecuzione attività

20. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, o di revoca dell'autorizzazione/SCIA, decadono gli effetti dell'autorizzazione/SCIA e dell'obbligo del fabbisogno a parcheggio corrispondente residuo ovvero reperito
21. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sono da corrispondere gli importi dovuti.
22. Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie. Le rimanenti rate saranno parametrizzate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di riduzione.
23. Per importi superiori ad € 5.000,00 l'amministrazione comunale si riserva di richiedere una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rateale con premio unico totale. Laddove il richiedente risulti moroso ai fini dei tributi locali e/o del fabbisogno a parcheggio nei confronti del comune di Nichelino, la presentazione della polizza fideiussoria, in caso di versamenti rateali, è obbligatoria in ogni caso.
24. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda, il nuovo titolare subentra nel piano di rateizzazione in corso ed in tutti gli obblighi previsti ivi compreso la presentazione della polizza fideiussoria laddove necessario. In caso di cessione con patto di riservato dominio o riserva di proprietà, il piano di rateizzazione residuo può essere rideterminato con durata non superiore a quella risultante dall'atto notarile per il versamento dell'ultima rata di prezzo. In quest'ultimo caso, cedente e acquirente, sono entrambi coobbligati al pagamento delle rate fino a scadenza del patto di riservato dominio.

Art. 20 – Aree di carico e scarico merci

1. Il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e allo scarico delle merci è determinato dall'operatore in funzione delle dimensioni e dalla funzione svolta dall'esercizio di somministrazione.
2. Viste le caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che necessitano di rifornimenti di modeste quantità di merci, sovente differenziate per articoli e fornitori, si ritiene che il carico e lo scarico delle merci possa avvenire solitamente su area pubblica.
3. Solo nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato nel resto del territorio (RTC) e abbia una superficie di somministrazione superiore a 100 mq., il carico e lo scarico delle merci deve avvenire in appositi spazi individuati su area privata o pubblica in concessione di occupazione suolo.

Art. 21 – Verifiche di impatto sulla viabilità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, degli Indirizzi generali e criteri regionali, le SCIA e le domande per le nuove aperture, per i trasferimenti di sede, per l'ampliamento della superficie di somministrazione per gli esercizi ubicati al di fuori dell'addensamento A.1, determinate dall'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione, sono assoggettate al rispetto delle verifiche di impatto sulla viabilità.
2. Le SCIA e le domande per le nuove aperture, per i trasferimenti di sede, per l'ampliamento della superficie di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali, quando la superficie di somministrazione oggetto di nuova apertura, di trasferimento fuori zona o di variazione in ampliamento, calcolata nel rispetto del precedente articolo 5, comma 1, è superiore a mq. 80. La superficie di somministrazione è arrotondata per eccesso o per difetto in caso di decimali rispettivamente superiori o inferiori a 0.5.
3. Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, deve essere effettuato sulla parte della rete stradale che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'inseadimento o dalle variazioni dei nuovi esercizi di somministrazione.
4. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere realizzato nel rispetto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

Art. 22 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario ricade nella giornata del Sabato.

Art. 23 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il traffico ordinario per l'intero territorio comunale compreso all'interno della delimitazione dell'area urbana comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato:

CLASSE	Arco orario ordinario		
	8,00 - 9,00	12,00 - 14,00	19,00 - 22,00
> 80 - 100	8,00 - 9,00	12,00 - 14,00	19,00 - 22,00
> 100	8,00 - 9,00	12,00 - 14,00	19,00 - 22,00

Art. 24 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

1. Le autorizzazioni e le Segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, i permessi a costruire e le SCIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo della domanda o della SCIA.
2. Lo studio deve essere sottoscritto e asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.
3. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a) clima acustico;
 - b) paesaggio.
4. Le relazioni asseverate elencate al comma 3, devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 4 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
5. Le componenti tecniche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a. sicurezza impianti-prevenzione incendi;
 - b. rifiuti;
 - c. barriere architettoniche
 - d. climatizzazione invernale ed estiva – dgr 46-11968 del 4.8.2009.
6. Le relazioni asseverate elencate al comma 5 devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
7. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni del permesso a costruire e, per i casi di SCIA ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.
8. Qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'attività deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
9. Dovrà essere presentata idonea dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del dpr 227/2011.

10. Laddove il locale di insediamento sia ubicato in zona già soggetta a problemi di inquinamento acustico, potrà essere richiesta la presentazione di idonea valutazione di impatto acustico anche ai fini di rilascio della deroga ai limiti acustici.
11. i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale possono essere dimostrati stabilendo anche orari differenziati

Art. 25 – Prescrizioni particolari

1. Il Comune ha riconosciuto una **zona soggetta a tutela per la presenza di beni culturali e ambientali** ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, come individuata ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale.
2. Per questa area resta ferma la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i., per le seguenti fattispecie giuridico - amministrative:
 - a) apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della zona sottoposta a tutela;
 - b) trasferimento di sede di un esercizio da una zona non tutelata a una sede collocata in una zona sottoposta a tutela.
3. Per la **zona soggetta a tutela per la presenza di beni culturali e ambientali** valgono le seguenti limitazioni, fatte salve le prescrizioni poste dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici:
 - a) l'insediamento delle attività di somministrazione non deve in alcun modo distruggere, danneggiare, deteriorare i beni; non deve, inoltre, comportare usi non compatibili con il carattere storico, artistico, paesaggistico dei beni, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
 - b) le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione, al fine di garantire l'integrità dei beni, non deve danneggiarne la prospettiva o la luce o alterarne le condizioni di ambiente e di decoro
 - c) è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni. Sono ammessi le insegne o mezzi destinate a identificare l'esercizio e debitamente autorizzate
 - d) è fatto obbligo di garantire la qualità progettuale degli interventi volti all'attivazione degli esercizi di somministrazione, affinché presentino un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale e abbiano architettoniche e di arredo conformi all'ambiente in cui si inseriscono
 - e) gli esercizi di somministrazione, anche non assistita, devono avere esteriorità (insegne, tende, illuminazione esterna, serrande, vetrine, dehors e finitura di facciata di pertinenza dell'esercizio) omogenee e conformi al valore storico-ambientale e paesaggistico dell'ambiente, fatte salve le prescrizioni della commissione paesaggistica, comunali e del piano d'area di Stupinigi

- f) in prossimità dei beni, la localizzazione, le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione destinate all'accesso e alla permanenza del pubblico, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o comunque rumorose, quali aperitivi serali, live, disco, ecc., poste in zone esterne, non sono ammissibili nel rispetto dell'ambiente circostante. Sono ammesse attività accessorie di piccolo intrattenimento ai sensi art 15 Lr 38/2006 nel rispetto dei limiti acustici ed ambientali previsti dalle norme
 - g) in prossimità dei beni, le aree variamente delimitate – coperte o scoperte – poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio dello stesso, non devono alterare la prospettiva visiva e la fruibilità dei beni
 - h) è fatto obbligo per i titolari degli esercizi di somministrazione verificare e segnalare agli organi di vigilanza competenti l'esistenza di comportamenti scorretti da parte dei consumatori, vigilando affinché non vengano utilizzati per il consumo i gradini dei monumenti, i luoghi destinati al culto e le strutture o le aree vincolate.
4. Oltre a quanto indicato nei presenti Criteri comunali, il Sindaco, mediante ordinanze emanate ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, può imporre particolari restrizioni agli orari di apertura notturni degli esercizi di somministrazione ubicati nelle aree residenziali urbane, per salvaguardare la quiete, il decoro e la vivibilità di queste zone urbane, al fine di tutelare il rispetto delle norme che regolano la vita civile.

Art. 26 – Orari di svolgimento della somministrazione

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della Legge, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune. L'obbligo, previsto dall'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i., di comunicare al Comune l'orario prescelto dall'esercente è assolto mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. L'apertura dell'esercizio in una fascia oraria diversa da quella indicata nei cartelli costituisce violazione dell'obbligo di comunicazione. Le chiusure dell'esercizio temporanee fino a 30 gg sono soggette all'obbligo di comunicazione con l'apposizione di cartelli ben visibili sia all'esterno sia all'interno dell'esercizio. Le chiusure temporanee superiori a 30gg sono soggette all'obbligo di comunicazione al Comune e non possono superare i 12 mesi salvo proroga
2. Nelle **zone soggette a tutela per la sensibilità acustica**, individuate dall'articolo 6, comma 7 del presente Regolamento, il Sindaco, oltre a quanto disposto nell'art. 26, con apposita ordinanza stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel momento in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica e alla vivibilità, differenziandole per zona e per dimensione delle strutture di somministrazione.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, nei periodi giudicati di maggiore interesse e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente importanti per la presenza del servizio di somministrazione, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

Art. 27 – Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 1
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio
 - b. per quanto concerne la ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e comunque in luogo leggibile all'esterno

Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa
4. Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali ed alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore
6. Nelle somministrazioni interne ad altre attività (circoli privati, impianti sportivi, sale gioco, centri d'incontro) in cui è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in base alla vigente normativa, deve essere esposto, nel locale adibito alla somministrazione, in luogo ben visibile ed in modo chiaro ben leggibile, cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, recante la tabella dei prezzi praticati degli alimenti e/o bevande oggetto dell'attività di somministrazione

Art. 28 – Orari di carico e scarico delle merci

1. L'orario di carico e scarico delle merci, nell'ottica di privilegiare norme di autoregolamentazione, sarà concertato con il comune su proposte dell'operatore al momento della presentazione della SCIA.

Art. 29 – Coesistenza negli stessi locali di attività diverse

1. Qualora nello stesso locale coesista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'attività di vendita al dettaglio e/o artigianale, e/o altra attività fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività possono essere intestate alla stessa impresa o a imprese diverse fermo restando l'autorizzazione alla sublocazione, la sussistenza di contratti di locazione e/o comodato, il rispetto delle norme fiscali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie per ciascuna attività, il rispetto dei requisiti professionali e morali per ciascuna attività.
2. Ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi l'area destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere chiaramente delimitata su apposita planimetria riportante il layout relativo all'organizzazione degli spazi.
3. La superficie destinata all'attività di vendita/artigianale può essere ricavata in un unico vano separato dalla restante superficie del locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale area non può essere utilizzata per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione.
4. Qualora la superficie di vendita non sia nettamente separata da quella destinata alla somministrazione, per la determinazione del fabbisogno dei parcheggi, non è computabile:
 - a) la superficie occupata dalle scaffalature destinate alla vendita e la porzione antistante massima di profondità mq 0.60
 - b) l'eventuale porzione del banco o del retrobanco, opportunamente attrezzata come area da riservare alla vendita e/o preparazione artigianale (es. forno a vista, area preparazione pizze, area bancone rivendita prodotti da forno/ pasticceria/gastronomia); qualora il banco destinato alla vendita di prodotti alimentari e/o gastronomici, sia utilizzato anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi, il calcolo della superficie di somministrazione deve comprendere la metà dell'area occupata dal banco e retrobanco.
5. Qualora nel locale vengano installate apparecchiature destinate alla refrigerazione degli alimenti e/o bevande ovvero distributori di prodotti preconfezionati (quali bibite, gelati, espositori patatine e simili), ovvero di apparecchiature destinate alla refrigerazione di gelati non prodotti nel luogo di produzione, la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno parcheggi in quanto costituiscono un prolungamento del banco di somministrazione.

6. Qualora nel locale vengano installati apparecchi da gioco, al fine di consentire al Comune la verifica dei requisiti previsti dalla legge Regionale sulla Ludopatia Lr n. 19 del 15.7.2021 e successive modifiche e integrazioni, l'installazione dei suddetti apparecchi presso gli esercizi di somministrazione è comunque soggetto a comunicazione da presentare all'ufficio SUAP.

Art. 30 – Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune. La variazione deve essere notificata ai fini igienico sanitari
2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Il responsabile di procedimento potrà assegnare, in sede di avvio di procedimento di sospensione attività, un termine non inferiore a 30 giorni per regolarizzare o presentare osservazioni, decorsi inutilmente i quali si procede a sospensione attività. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i.
3. E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del delegato in possesso dei requisiti professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento

Art. 31 – Sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni normative

1. Il Comune ordina la sospensione dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i.
2. Qualora venga insediata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in difformità alle disposizioni relative al soddisfacimento dello standard di parcheggi ed al-

le altre disposizioni, così come previsto dalla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 8-13268, è disposta la sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione.

3. Il mancato pagamento degli importi dovuti ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, fino all'avvenuta regolarizzazione.
4. Qualora venga insediata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande con requisiti conformi agli standard di qualità stabiliti, il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce causa di sospensione dell'attività. L'attività potrà essere ripresa solo dopo il ripristino dei requisiti mancanti.
5. Il mancato rispetto dell'impegno a non installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nell'esercizio costituisce, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, causa di sospensione dell'attività da un minimo di giorni 10 fino ad un massimo di giorni 30. L'attività potrà essere ripresa solo dopo la rimozione dei suddetti apparecchi da gioco.
6. L'inadempienza al versamento dei Tributi Locali (tari, canone unico Tosap e pubblicità) comporta la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. La disposizione si applica in caso di:
 - a. attività in esercizio
 - b. Subingresso per cessione d'azienda, per conferimento aziendale, fusione, incorporazione e altri casi simili
 - c. Subingresso per affitto d'azienda.
 - d. Nuove aperture attività in capo ad aziende o società ove il titolare o i soci amministratori hanno morosità pendenti nei confronti del comune di Nichelino
 - e. Stesse casistiche di cui sopra in caso di somministrazioni presenti nei centri commerciali
 - f. Altri casi previsti dal regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali
7. Nei casi di cui al punto b) sono coobbligati sia il cedente sia l'acquirente. Laddove si tratti di cessione d'azienda con riserva di proprietà o patto di riservato dominio, ai sensi dell'art 1523 cc, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Sono pertanto entrambi coobbligati in caso di morosità pendenti alla stipula del contratto. Nei casi di cui al punto c) l'affittante e l'affittuario, in quanto titolari dell'autorizzazione, sono entrambi coobbligati in caso di morosità pendenti alla chiusura del contratto di affitto d'azienda.
8. In caso di morosità pendenti si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022. In caso di vendita con riserva di proprietà o patto di riservato dominio, i piani di dilazione approvati non potranno avere durata superiore a quella prevista nel contratto di cessione d'azienda per il versamento dell'ultima rata.
9. Il periodo di sospensione non può essere in ogni caso superiore a mesi tre. Decorso tale periodo, in caso di inottemperanza, si procede a dichiarare la decadenza/revoca/diaveto di prosecuzione dell'attività di somministrazione.

10. Rientrano nei casi di sospensione di cui all'art 16 c. 1 lett a) anche le procedure fallimentari in corso fino a chiusura definitiva ed altri procedimenti giudiziari da valutarsi da parte del dirigente.

Art. 32 – Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell' autorizzazione e regime sanzionatorio, cessazione di attività

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:
 - a. Qualora l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione della scia di avvio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. qualora venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c. per la perdita dei requisiti morali e/o
 - d. qualora decorsi novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione dell'attività, il titolare non abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali;
 - e. qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - f. qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, ha proseguito l'attività a nome del de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi diciotto dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - g. qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - h. in caso di inottemperanza al versamento dei tributi locali al termine del periodo di sospensione di mesi tre
 - i. negli altri casi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Oltre alle sanzioni previste dall'art 21 della Lr 38/2006, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro
3. Oltre ai casi di divieto di prosecuzione dell'attività previsti all'articolo 16 e 16 bis della Legge è altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1, sub j) della Legge, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.
4. La comunicazione di cessata attività va presentata al portale SUAP entro 30gg dalla chiusura con allegata la relativa notifica sanitaria.

Art. 33 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti, alle norme degli Indirizzi generali e Criteri comunali ove applicabili nonché di ogni altra normativa in atto.
2. L'adeguamento a successive modifiche normative, dei criteri che disciplinano gli insediamenti delle attività di somministrazione riportati nel documento tecnico del presente regolamento, è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria.

PARTE B

NORME SUL PROCEDIMENTO PER LE FATTISPECIE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"Legge"** si intende la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38, "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; per **"DGR 85/2010"** si intende la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268; per **"Indirizzi generali e criteri regionali"** si intendono gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui all'Allegato A alla DGR 85/2010; per **"Criteri comunali"** si intendono i "Criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" stilati ai sensi dell'articolo 8 della Legge che sono composti dalla Relazione illustrativa e dal Regolamento di attuazione; per **"Regolamento di Attuazione"** si intendono le norme di attuazione che rendono operativi e pienamente applicabili i Criteri comunali, per **"Norme sul procedimento"** le presenti norme per il ricevimento delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) degli esercizi di somministrazione; per **"SUAP"** si intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. e disciplina il procedimento concernente le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e più dettagliatamente:
 - a) le modalità di presentazione delle SCIA;
 - b) le procedure istruttorie;
 - c) le modalità di attivazione degli esercizi;
 - d) le modalità di diritto di accesso.

Art. 3 – Applicazione della legge n. 133/2008

1. A seguito del *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, emanato con del Decreto Del Presidente Della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha individuato il SUAP come interlocutore unico del richiedente nei procedimenti amministrativi relativi ad attività produttive, per gli esercizi

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande le domande, le SCIA devono essere presentate al SUAP di riferimento.

2. Le segnalazioni, le dichiarazioni, le comunicazioni, nonché tutti gli elaborati tecnici e gli allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in forma telematica.
3. A seguito della presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività sarà comunicata al soggetto interessato, da parte del Responsabile del Procedimento, quanto segue, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. La data di presentazione della segnalazione;
 - c. Oggetto del procedimento;
 - d. Persona Responsabile del Procedimento;
 - e. La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - f. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 4 – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per esercizi di somministrazione

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) le seguenti fattispecie:
 - a) Apertura di esercizio di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico;
 - b) Trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico;
 - c) Trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, per atto tra vivi o mortis causa;
 - d) Variazione della superficie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico;
 - e) Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale;
 - f) Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Chi intende segnalare una delle fattispecie inerenti l'attività di un esercizio di somministrazione di cui al comma precedente, deve presentare, al SUAP di riferimento del Comune sede dell'esercizio, specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
3. In carenza dell'approvazione dell'apposita modulistica da parte degli Enti competenti, e fino a quando non verrà da questi predisposta, si deve utilizzare quella approntata dal SUAP o dal Comune.

Art. 5 – Denunce e comunicazioni

1. È soggetta a semplice comunicazione, da presentare in modalità telematica al SUAP competente per territorio, la sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico.
2. La comunicazione di cessazione attività va presentata entro 30gg dalla chiusura o perdita di possesso dei locali.
3. In caso di variazione del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale e amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, da presentare in modalità telematica al SUAP competente per territorio, degli elementi oggetto della variazione.
4. In caso di variazione del preposto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art 71 del D Lgs 59/2010, del rappresentante ai sensi art 8 e 92 del TULPS, l'impresa è tenuta a comunicare la variazione entro 10gg in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
5. In caso di effettuazione attività accessorie ai sensi art 15 della Legge regionale 38/2006 va presentata comunicazione al SUAP con allegata Istanza di deroga ai limiti acustici per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, karaoke di cui all'art 15 della LR 38/2006 oltre alla documentazione relativa all'impatto acustico.
6. In caso di installazione giochi leciti art 110 TULPS occorre presentare la comunicazione al SUAP ai fini verifica rispetto della legge regionale ludopatia (LR 19 del 15.7.2021).

TITOLO II – PROCEDURA PER LE SCIA

Art. 6 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura e per il trasferimento di un esercizio di somministrazione

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annuali o stagionali, sono soggetti SCIA.
2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della prima verifica meramente formale circa la completezza della domanda, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
3. Nella segnalazione devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna (dehors in area privata o pubblica) dell'esercizio;
 - la superficie complessiva dell'esercizio;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione, a seguito della compilazione dell'allegato inserito nel modello di segnalazione.
5. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta mediante firma digitale, ovvero nel caso in cui la segnalazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. La SCIA deve contenere le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dagli **"Indirizzi generali e criteri regionali"**.
7. Alla segnalazione deve essere allegata in modalità telematica tutta la documentazione comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e ai Criteri comunali adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale.

Art. 7 – Documentazione necessaria per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura e per il trasferimento di un esercizio di somministrazione

1. Alla segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura e il trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, da presentare in modalità telematica al SUAP competente per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
- la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione;
 - la dimostrazione della sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della Legge regionale e con quelli degli Indirizzi generali e criteri regionali e dei Criteri comunali, al fine di:
 1. migliorare il servizio reso al consumatore;
 2. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
 3. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 4. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 5. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 6. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
 - la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi di cui all'art. 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali e dell'eventuale monetizzazione laddove ammessa;
- b) la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie lorda di calpestio, per le superfici interne ed esterne destinate alla somministrazione, alle cucine, ai magazzini, e/o depositi, ai servizi igienici e alle altre superfici non destinate alla somministrazione;
- c) la descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'articolo 21 della LR 56/77 e dalla Legge n. 122/89;
- d) tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno sopra indicato in scala non inferiore a 1:500;
- e) dimostrazione del possesso dell'area privata da destinare a parcheggio pubblico in ottemperanza al fabbisogno a parcheggio richiesto ai sensi art 8 della DGR 85/2010 e sottoscrizione dell'atto notarile della convenzione o atto d'impegno;
- f) le aree di carico e scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale;
- g) le aree destinate alla raccolta differenziata;
- h) i collegamenti con la viabilità gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;
- i) lo studio di impatto sulla viabilità redatto ai sensi dell'art. 9 degli Indirizzi generali e criteri comunali;
- j) gli studi redatti ai sensi dell'art. 10 degli Indirizzi generali e criteri regionali, con le relative dichiarazioni asseverate da parte dei tecnici abilitati, che esaminino e valutino le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande relativi a:
1. clima acustico;
 2. atmosfera;
 3. paesaggio;
 4. sicurezza impianti – prevenzione incendi;
 5. rifiuti;
 6. barriere architettoniche.

- k) la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto degli strumenti urbanistici e delle direttive e delle prescrizioni per l'insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
 - l) il progetto municipale in cui sono dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali per ciascuna componente ambientale e paesaggistica, individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni e che rendono ammissibile l'intervento;
 - m) la disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda dei locali nei quali intende esercitare l'attività (atto di proprietà, atto di locazione, dichiarazione in carta libera della ottenuta disponibilità dei locali da parte del proprietario, ecc.);
 - n) la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo relativo alle soluzioni progettuali concertate con gli enti di competenza relativi alla viabilità pubblica e alle opere di urbanizzazione - viabilità che rendono ammissibile l'insediamento;
 - o) Eventuale nulla osta occupazione suolo e relativo parere di viabilità per installazione di dehors su area pubblica;
 - p) Eventuale istanza di rateizzazione oneri monetizzazione fabbisogno a parcheggio;
 - q) Comunicazione di vendita e somministrazione bevande alcoliche ai sensi art 29 del D. Lgs 504/1995;
 - r) Notifica sanitaria di avvio attività;
 - s) Comunicazione di effettuazione attività accessorie ai sensi art 15 della Legge regionale 38/2006;
 - t) Istanza di deroga ai limiti acustici per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, karaoke di cui all'art 15 della LR 38/2006 e del regolamento di polizia urbana.
2. Tutta la documentazione va presentata in modalità telematica e inviata al SUAP competente per territorio.
 3. Per l'installazione di un dehors su area pubblica occorre presentare preliminarmente ,via pec o al protocollo del comune, la richiesta di parere di viabilità e di nulla osta occupazione suolo all'ufficio SUAP, corredata da planimetria ove sono riportate le dimensioni del dehors, la struttura installata, la superficie di occupazione, il rispetto delle distanze di viabilità ai sensi del codice della strada, il rispetto del fronte dell'esercizio di competenza. Una volta rilasciato il nulla osta di occupazione suolo, potrà essere presentato in allegato alla scia di avvio attività di somministrazione o di ampliamento di superficie, per l'attivazione del dehors su area pubblica, unitamente al versamento del canone unico dovuto.
 4. L'istanza per l'installazione di tende (anche se esistenti e di cui si vuole mantenere l'installazione) e mezzi pubblicitari dovrà essere presentata ai sensi del vigente regolamento canone unico.

Art. 8 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per modifica della titolarità in esercizio di somministrazione (subingresso per atto tra vivi o mortis causa).

1. La modifica della titolarità della autorizzazione è soggetta alla SCIA prevista dall'art. 13 della Legge regionale.
2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della prima verifica formale della completezza della SCIA, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
3. Nella SCIA devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna dell'esercizio;
 - la superficie complessiva dell'esercizio;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione, a seguito della compilazione dell'allegato inserito nel modello di domanda.
5. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta mediante firma digitale, ovvero nel caso in cui la segnalazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. La SCIA inoltrata presso il SUAP di riferimento deve riportare gli estremi e la data della registrazione dell'atto notarile o la certificazione dello stesso da parte del Notaio relativamente al trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
7. Tutta la documentazione va presentata in modalità telematica e inviata al SUAP competente per territorio.
8. Alla scia di subingresso vanno allegati:
 - L'atto notarile di affitto d'azienda o cessione d'azienda, donazione, conferimento aziendale, scissione, incorporazione ...
 - L'atto notarile o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art 28 dpr 445/2000) relativa alla successione testamentaria ovvero la rinuncia all'eredità da parte degli eredi
 - La notifica sanitaria
 - Comunicazione di vendita e somministrazione bevande alcoliche ai sensi art 29 del D. Lgs 504/1995
 - Laddove il fabbisogno a parcheggio sia stato oggetto di reperimento, il titolare subentrante dovrà allegare documentazione attestante il possesso dell'area privata individuata e sottoscrivere nuovo atto d'impegno regolarmente registrato

all'agenzia delle entrate. Si applica quanto previsto dall'art 18 del presente regolamento

- Laddove sia in corso un piano rateale relativo alla monetizzazione del fabbisogno a parcheggio, il titolare subentrante dovrà essere regolare ai fini del versamento. Si applica quanto previsto dall'art 19 del presente regolamento.

Art. 9 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione di superficie in esercizio di somministrazione

1. La variazione della superficie di somministrazione è soggetta alla SCIA prevista dall'art. 12 della Legge regionale e dell'art. 12, comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della SCIA, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
3. Nella SCIA devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna dell'esercizio prima e dopo la variazione;
 - la superficie complessiva dell'esercizio prima e dopo la variazione;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale e art 71 del D. Lgs 59/2010.
 - Eventuale notifica sanitaria di variazione
9. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta mediante firma digitale, ovvero nel caso in cui la segnalazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. Alla SCIA deve essere allegata la documentazione comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e ai Criteri comunali adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale, sempre che tale documentazione non sia già in possesso o recuperabile da parte del Comune.
5. Tutta la documentazione va presentata in modalità telematica e inviata al SUAP competente per territorio.

Art. 10 – Documentazione necessaria per la presentazione della SCIA per variazione di superficie in esercizio di somministrazione

1. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, da presentare al Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
 - la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio;
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione;
 - la dimostrazione della sintonia dell'ampliamento considerato con gli obiettivi della Legge regionale e con quelli degli Indirizzi generali e criteri regionali e dei Criteri comunali, al fine di:
 1. migliorare il servizio reso al consumatore;
 2. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
 3. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 4. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 5. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 6. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
 - la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi di cui all'art. 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali e dell'eventuale monetizzazione laddove ammessa;
 - b) la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie lorda di calpestio, per le superfici interne ed esterne destinate alla somministrazione, alle cucine, ai magazzini, e/o depositi, ai servizi igienici e alle altre superfici non destinate alla somministrazione;
 - c) la descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'articolo 21 della LR 56/77 e s.m.i e dalla Legge n. 122/89;
 - d) tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno sopra indicato in scala non inferiore a 1:500;
 - e) dimostrazione del possesso dell'area privata da destinare a parcheggio pubblico in ottemperanza al fabbisogno a parcheggio richiesto ai sensi art 8 della DGR 85/2010 e sottoscrizione dell'atto notarile della convenzione o atto d'impegno
 - f) le aree destinate alla raccolta differenziata
 - g) le aree di carico e scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale;
 - h) i collegamenti con la viabilità gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;
 - i) lo studio di impatto sulla viabilità redatto ai sensi dell'art. 9 degli Indirizzi generali e criteri comunali (se richiesto);
 - j) gli studi redatti ai sensi dell'art. 10 degli Indirizzi generali e criteri regionali, che esaminino e valutino le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'ampliamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande relativi a:
 1. clima acustico;

2. atmosfera;
 3. paesaggio;
 4. sicurezza impianti – prevenzione incendi;
 5. rifiuti;
 6. barriere architettoniche.
- k) la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto delle direttive e delle prescrizioni per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
 - l) il progetto municipale in cui sono dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali per ciascuna componente ambientale e paesaggistica, individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni e che rendono ammissibile l'intervento;
 - m) la disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda dei locali nei quali intende esercitare l'attività (atto di proprietà, atto di locazione, dichiarazione in carta libera della ottenuta disponibilità dei locali da parte del proprietario, ecc.);
 - n) la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo relativo alle soluzioni progettuali concertate con gli enti di competenza relativi alla viabilità pubblica e alle opere di urbanizzazione - viabilità che rendono ammissibile l'insediamento;
 - o) Eventuale nulla osta occupazione suolo e relativo parere di viabilità per installazione di dehors su area pubblica
 - p) Eventuale istanza di rateizzazione oneri monetizzazione fabbisogno a parcheggio
 - q) Notifica sanitaria di modifica attività
 - r) Eventuale Comunicazione di effettuazione attività accessorie ai sensi art 15 della Legge regionale 38/2006
 - s) Eventuale Istanza di deroga ai limiti acustici per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, karaoke di cui all'art 15 della LR 38/2006 e regolamento polizia urbana
 - t) le eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dei criteri comunali.
 - u) Per l'installazione di un dehors su area pubblica occorre presentare preliminarmente ,via pec o al protocollo del comune, la richiesta di parere di viabilità e di nulla osta occupazione suolo all'ufficio SUAP, corredata da planimetria ove sono riportate le dimensioni del dehors, la struttura installata, la superficie di occupazione, il rispetto delle distanze di viabilità ai sensi del codice della strada, il rispetto del fronte dell'esercizio di competenza. Una volta rilasciato il nulla osta di occupazione suolo, potrà essere presentato in allegato alla scia di avvio attività di somministrazione o di ampliamento di superficie, per l'attivazione del dehors su area pubblica, unitamente al versamento del canone unico dovuto
2. Tutta la documentazione va presentata in modalità telematica ed inviata al SUAP competente per territorio.

Art. 11 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività di esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni tradizionali, e manifestazioni culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa presentazione della SCIA da presentare al SUAP del comune in cui si avvia l'attività, priva delle dichiarazioni asseverate.
2. L'esercizio dell'attività non è soggetto al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2012.
3. In carenza della approvazione della apposita modulistica da parte degli Enti competenti, e fino a quando non verrà da questi predisposta, si deve utilizzare quella approntata dal SUAP o dal Comune.
4. Le SCIA non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.

Art. 12 – Documentazione necessaria per la presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività di esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Alla SCIA, presentata al SUAP, deve essere allegata la seguente documentazione in modalità telematica:
 - a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
 - la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali o dei luoghi in cui si svolgerà l'esercizio della somministrazione;
 - la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati;
 - la descrizione del servizio reso;
 - la scia ai fini igienico sanitari utilizzando la modulistica approvata dalla regione.
 - i diritti sanitari
 - la concessione di occupazione suolo pubblico rilasciato dal comune ovvero il contratto di locazione temporanea rilasciato dal proprietario
2. Tutta la documentazione va presentata in modalità telematica e inviata al SUAP competente per territorio.

Art. 13 – Istruttoria in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della SCIA e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa e predispone gli atti necessari per inibire l'eventuale esercizio dell'attività.
3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della SCIA, le necessarie integrazioni.
4. Qualora entro il termine stabilito dall'ufficio l'interessato non produca le integrazioni, il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della SCIA e adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività comunicandolo all'interessato.
5. Se la SCIA è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a trasmettere la documentazione agli uffici interessati degli Enti competenti in via telematica, che provvederanno ciascuno per le loro competenze, a verificare:
 - a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della Legge regionale;
 - b. il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di attuazione dei Criteri comunali, in particolare rispetto alla compatibilità di insediamento, agli standard di parcheggio, alla valutazione di impatto sulla viabilità e alle prescrizioni in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici;
 - c. l'esistenza delle asseverazioni e della documentazione allegata relativamente a: clima acustico, atmosfera, paesaggio, sicurezza impianti e prevenzione incendi, rifiuti e barriere architettoniche (se necessarie);
 - d. il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, anonaria ed igienico sanitaria, e delle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per i locali.
6. L'Amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per effettuare tutte le verifiche sulle dichiarazioni effettuate nella SCIA presentata.
7. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi da convocare da parte del Responsabile del Procedimento.
8. I competenti Uffici comunali interessati devono fornire motivata risposta al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta di informazioni formulata da quest'ultimo.
9. Il Responsabile del Procedimento, nel caso la fase istruttoria dia esito positivo, lo comunica all'interessato entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della SCIA.
10. Il Responsabile del Procedimento, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione,

adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

11. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Responsabile del procedimento, con atto motivato, invita il privato a provvedere fissando un termine non superiore a 30gg
12. Decorsi inutilmente i 30gg, senza che sia intervenuta la richiesta conformazione ovvero siano presentate osservazioni o altre documentazioni, viene disposta la sospensione dell'attività intrapresa fino ad ottemperanza e comunque per un periodo non superiore a mesi 3.
13. Decorsi inutilmente i termini di sospensione attività, l'attività di somministrazione si intende vietata. L'ordinanza di divieto prosecuzione attività è notificata all' interessato.
14. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o documentazioni integrative presentate è data ragione nella motivazione del provvedimento di sospensione attività e di divieto di prosecuzione dell' attività.
15. Il SUAP effettua la verifica istruttoria della scia e degli allegati e procede a:
 - Presentare richiesta di integrazione istruttoria assegnando un termine non superiore a 30gg
 - Trasmettere la scia di avvio attività con relativi allegati planimetrici e documenti di possesso locali, nulla osta di occupazione suolo per installazione dehors, al concessionario per la riscossione della Tariffa Rifiuti
 - Trasmette la scia di avvio attività e nulla osta di occupazione suolo per installazione dehors al concessionario per la riscossione del canone unico
 - Trasmette la comunicazione di avvio attività alla Camera di Commercio per verifica rispetto di cui all'art 9 del DL 40/2007
 - Trasmette la comunicazione di vendita e somministrazione prodotti alcolici all'agenzia delle dogane ai sensi art 29 del D. Lgs 504/1995
 - Trasmette l'avvio attività e la relativa notifica sanitaria all'asl di competenza
 - Trasmette la dichiarazione asseverata relativa all'impatto acustico all'ufficio comunale di competenza per il rilascio del relativo parere
 - Notifica il piano rateale approvato in caso di approvazione istanza di monetizzazione del fabbisogno a parcheggio

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 – Attivazione dell'esercizio di somministrazione

1. A sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 l'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione della SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

Art. 15 – Accesso al procedimento autorizzatorio

1. A sensi della legge 241/1990 e del regolamento del SUAP i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento.
2. L'accesso ai documenti segue le regole previste dal dpr 184 del 12.4.2006 e art 8 del dpr 352 del 27.6.1992.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale. Per le SCIA o le domande pervenute in data antecedente si seguono le procedure codificate alla data di presentazione.

Art. 17 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento redatto a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali e art 7 del TUEL D. Lgs 267/2000.
2. Si fa comunque rimando alle sanzioni previste dalla LR 38/2006 e D. Lgs 85/2010 ed alle normative di settore

Art. 18 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti, alle norme degli Indirizzi generali e Criteri comunali ove applicabili nonché di ogni altra normativa in atto.